

ACCORDO FRA
LA DGFP E L'AASS, DA UNA PARTE, E LE OOSS, DALL'ALTRA, PER L'ISTITUZIONE DELLA
REPERIBILITÀ, LA RIDEFINIZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZIO, LA REGOLAMENTAZIONE
DELLE ATTIVITA' DEGLI AGENTI MANOVRATORI DELL'IMPIANTO DI FUNIVIA

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) rappresentata dal Direttore della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti e l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) rappresentata dal Direttore AASS Ing. Raoul Chiaruzzi, da una parte,

e

le Organizzazioni Sindacali (in seguito, per brevità, OO.SS.), dall'altra parte, rappresentate da:

Segretario F.U.P.I. - C.S.d.L., Antonio Bacciocchi,

Segretario F.P.I. - C.D.L.S., Daniele Gatti,

Segretario F.P.I. - U.S.L., Simona Mazza,

in seguito denominate, congiuntamente, Parti

VISTI

- a) l'articolo 10 della Legge 28 gennaio 1982 n.12 "Norme sul pubblico impiego ai fini dell'attuazione della ristrutturazione degli Uffici e dei Servizi dello Stato" ove si prevede che *"Nella gestione dei servizi dello Stato, degli enti di Stato e delle aziende autonome di Stato, il personale dipendente è tenuto allo svolgimento di turni di reperibilità per assicurare l'espletamento di prestazioni indifferibili, anche oltre i normali turni di lavoro. I turni di reperibilità sono predisposti per far fronte ad esigenze di immediato intervento, che si verificano in modo ricorrente, e non sporadico, e nell'ambito dei servizi dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Con Decreto Reggenziale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, potranno essere individuati altri servizi per i quali disporre la reperibilità."*;
- b) l'articolo 23, comma 3, lettera e) e l'articolo 46, comma 2, lettera c) della Legge 5 dicembre 2011 n.188 "Riforma della struttura e del modello organizzativo dell'Amministrazione Pubblica" che, nell'attuare il trasferimento di competenze fra l'On.le Congresso di Stato e le strutture apicali dell'Amministrazione Pubblica previsto dagli articoli 10 e 11 della Legge 31 luglio 2009 n.105 "Legge Quadro per la riforma della Pubblica Amministrazione", hanno stabilito rispettivamente che la DGFP *"gestisce le relazioni Sindacali e stipula accordi direttamente o delegando, per gli aspetti organizzativi delle UO della PA, Direttori di Dipartimento o Dirigenti, nell'ambito di direttive predefinite. E' delegata dal Congresso di Stato alle trattative e alla stipula di accordi che hanno rilevanza trasversale, normativa ed economica per il Settore Pubblico Allargato,"* e che *"I Direttori degli Enti del Settore Pubblico Allargato, nella veste Capo del Personale, trattano con le Organizzazioni Sindacali e stipulano accordi per gli aspetti organizzativi interni all'Ente che non abbiano rilevanza normativa o economica, ed in conformità a direttive predefinite."*;
- c) l'articolo 49, comma 2 della Legge n.188/2011 il quale prevede che *"Gli accordi tra l'amministrazione/Enti e le Organizzazioni Sindacali che comportano modifiche normative e retributive sono sottoscritti dai Segretari di Stato o dagli organi dell'amministrazione/Enti su mandato del Congresso di Stato e sono validi ed efficaci solo a seguito di ratifica dell'accordo da parte del Consiglio Grande e Generale."*;
- d) gli impegni presi con l'"Accordo preliminare PA/OOSS in merito alla regolamentazione dell'orario di lavoro e di servizio" del 24 novembre 2005 e con "l'ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PUBBLICO IMPIEGO, PER IL BIENNIO 2011 - 2012" del 13 giugno 2012 circa l'individuazione di nuove articolazioni orarie;



- e) l'Accordo per il Rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego sottoscritto il 27 novembre 2023 ratificato dal Consiglio Grande e Generale con delibera n.8 del 16 gennaio 2024 (in seguito, per brevità, CCLPI) e, in particolare, l'articolo 32;
- f) il Regolamento di Esercizio della Funivia Borgo - San Marino di cui al Decreto 17 giugno 1999 n. 69;

CONSIDERATO

- 1) che la competenza di cui al sopra trascritto articolo 10 della Legge n.12/1982 relativa all'individuazione di altri servizi della Pubblica Amministrazione per i quali disporre la reperibilità rientra nella competenza della DGFP in forza dell'intervenuta normativa delle Leggi n.105/2009 e n.188/2011 nonché della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e nella Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;
- 2) che sussiste la volontà di sperimentare nuove articolazioni orarie e nuove modalità organizzative atte a rispondere all'esigenza di flessibilità della Divisione Funivia afferenti al Servizio Trasporti dell'AASS;
- 3) che sussiste la necessità di precisare con maggiore dettaglio i profili normativi e retributivi relativi agli Agenti Manovratori ed ai Capi Turno della Divisione Funivia dell'AASS;


TUTTO CIO' PREMESSO E FORMANTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ORGANIZZAZIONE DELLA DIVISIONE FUNIVIA DEL SERVIZIO TRASPORTI AASS
E PRESTAZIONE LAVORATIVA DELL'AGENTE MANOVRATORE FUNIVIA**

ARTICOLO 1

Orario di servizio

- 1. L'orario ordinario del Servizio Funivia articolato 7 giorni su 7 con riposo settimanale in quinta giornata è il seguente:
 - a) turnazione invernale (dall'1 ottobre al 31 marzo): apertura al pubblico dalle 7:45 alle 19:00 con i seguenti orari di servizio del personale:
 - 1) mattino dalle 6:50 alle 13:05;
 - 2) pomeriggio dalle 12:55 alle 19:10;
 - b) turnazione primaverile e autunnale (dal 1 aprile al 30 giugno e dalla terza settimana di settembre al 30 settembre): apertura al pubblico dalle 7:45 alle 19:45 con i seguenti orari di servizio del personale:
 - 1) mattino dalle 7:05 alle 13:35;
 - 2) pomeriggio dalle 13:25 alle 19:55;
 - c) turnazione estiva (dal 1 luglio alla fine della seconda settimana di settembre): apertura al pubblico dalle 7:45 alle 00:30 con i seguenti orari di servizio del personale:
 - 1) mattino dalle 7:05 alle 13:05;
 - 2) pomeriggio dalle 12:55 alle 18:55;
 - 3) sera dalle 18:40 alle 00:40;
 - d) in caso di eventi o manifestazioni, considerata la valenza dell'impianto di funivia per l'accessibilità al Centro Storico, saranno effettuati servizi straordinari in accordo con la Direzione Aziendale;
 - e) durante i periodi di manutenzione di impianto: l'orario di lavoro è fissato dal lunedì al sabato dalle ore 6:50 alle ore 13:05 o dalle 12:55 alle ore 19:10 con riposo domenicale.



2. Il Responsabile della Divisione può coprire il ruolo di Capoturno oppure un orario extra turno di 6 ore per 6 giorni settimana (7:05 – 13:05 oppure 12:55-18:55).

ARTICOLO 2

Consegne e gestione delle assenze

1. E' stabilito l'obbligo del passaggio di consegne tra turno del mattino e turno del pomeriggio e tra turno del pomeriggio e serale.
2. In caso di assenza dell'addetto montante, il turno dovrà essere comunque garantito dall'addetto smontante.

ARTICOLO 3

Servizio di pronta disponibilità

1. E' garantita la reperibilità di un Agente Manovratore con le seguenti modalità:
 - a) turnazione invernale: mattino dalle 6:20 alle 12:50 (limitatamente alle giornate in cui il Responsabile della Divisione è assente o copre la posizione di capoturno);
 - b) turnazione primaverile/autunnale: mattino dalle 6:20 alle 13:35 (limitatamente alle giornate in cui il Responsabile della Divisione è assente o copre la posizione di capoturno);
 - c) turnazione estiva: mattino dalle 6:20 alle 13:05 (limitatamente alle giornate in cui il Responsabile della Divisione è assente o copre la posizione di capoturno).
2. L'organizzazione della rotazione ed i giorni di reperibilità verrà effettuata tenendo conto del periodo di congedo ordinario.
3. La predisposta organizzazione dei turni di reperibilità potrà essere eventualmente variata dal Responsabile della Divisione per fare fronte ad eventuali assenze non programmabili quali, ad esempio, permesso straordinario o malattia, rimanendo comunque fisso il principio di equa distribuzione dei turni di reperibilità tra tutto il personale.
4. Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 10 del CCLPI.

ARTICOLO 4

Perdita moneta

1. L'organizzazione della Divisione prevede l'emissione dei titoli di viaggio da parte di tutti gli Agenti Manovratori e la vendita da parte di tutti i dipendenti compresi gli Agenti Stagionali.
2. Gli importi gestiti da ciascun Agente Manovratore e dipendente della Divisione superano i limiti indicati dalla Commissione Consultiva nella seduta del 19 aprile 2010 per il riconoscimento della Categoria 1 di indennità di perdita moneta. Tutto il personale, anche stagionale, percepirà pertanto l'indennità tempo per tempo prevista per detta Categoria.
3. Il personale che, sulla base delle effettive operazioni svolte, superi i volumi di operazioni previsti in relazione alle ulteriori Categorie di indennità di perdita moneta, percepirà l'indennità prevista sulla base del report annuale delle operazioni effettivamente svolte predisposto dal Responsabile della Divisione validato dalla Direzione aziendale.

ARTICOLO 5

Inquadramento, trattamento retributivo e gestione del precariato interno

1. Il personale in servizio presso la Divisione Funivia che svolge le funzioni di Capo Turno e sia incaricato temporaneamente sulla posizione di Operatore Specializzato Tecnico (OPSPTEC) viene inquadrato definitivamente come di seguito indicato:



- a) qualora sia dipendente rientrante nel "vecchio regime normativo e retributivo" sulla qualifica di Operatore Specializzato Tecnico con applicazione dell'articolo 71 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;
 - b) qualora sia dipendente rientrante nel "nuovo regime normativo e retributivo" sul PDR di OPSPTEC, permanendo in tale nuovo regime.
2. Per i dipendenti già assunti e da assumersi quali Agenti Manovratori Funivia nel cosiddetto "nuovo regime retributivo", l'assunzione è da intendersi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, sul PDR di Addetto Tecnico (ADETE), Grado IV.
3. Le Parti concordano sull'istituzione:
- a) in favore dei dipendenti "vecchio regime retributivo" assunti nel CPV sul PDR di AUSTEC di una componente indennitaria, pensionabile e non liquidabile, corrisposta per 13 mensilità, pari a 64,57 Euro. Ai soli fini gerarchici e con riferimento al conferimento di incarichi interni e di sostituzioni interne, nonché alla partecipazione alla mobilità ed ai concorsi, gli Agenti Manovratori Funivia assunti a tempo indeterminato nel CPV si considerano come inquadrati su Profilo di Ruolo (PDR) di GRADO IV;
 - b) in favore dei dipendenti "nuovo regime retributivo" assunti sul PDR di ADETE di una retribuzione di posizione, pensionabile e non liquidabile, corrisposta per 13 mensilità, pari a 64,57 Euro.

ARTICOLO 5

Norme finali

1. Il presente Accordo acquisisce efficacia a seguito di ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale.
2. Il presente accordo supera tutti gli accordi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

San Marino, 11 ottobre 2024/1723 d.F.R.



(Il Direttore della Funzione Pubblica)

(Il Direttore AASS)



(F.U.P.I. - C.S.d.L.)

(F.P.I. - C.D.L.S.)



(F.P.I. - U.S.L.)